

6533 Lumino, 10 gennaio 2012

DECRETO DEL MUNICIPIO DI LUMINO PER L'INCASSO DELL'IMPOSTA COMUNALE ANNO 2012

Richiamati gli art. 241 e segg., 297 e segg. della Legge Tributaria del 21 giugno 1994, l'art. 106 lett. d della Legge Organica comunale del 10 marzo 1987, l'art. 28 cpv. 2 del Regolamento comunale del 23 settembre 2009, nonché il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2012 del 23 dicembre 2011 (pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n. 58/2011 del 23 dicembre 2011).

Il Municipio di Lumino decreta:

1. L'imposta comunale per l'anno 2012 è riscossa dalla Cassa comunale di Lumino.
2. La riscossione dell'imposta ordinaria diretta dovuta per l'anno fiscale 2012 ha luogo in quattro rate. Tre rate vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione. La quarta rata è a conguaglio.
3. La prima rata scade il 30 aprile 2012 le altre due a susseguenti intervalli bimestrali.

I termini di pagamento per le rate di acconto sono pertanto:

per la prima rata il	30 aprile 2012
per la seconda rata il	30 giugno 2012
per la terza rata il	30 agosto 2012

rata a conguaglio a partire dal 2013, alla data d'intimazione del conteggio.

Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT.

4. Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo del 2.5% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione. Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni del punto 5.
5. Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo del 1% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione. Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

6. Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 2.5%. Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.
7. I tassi d'interesse remunerativi dei punti 4 e 5 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti per l'anno civile 2012. Il tasso d'interesse di ritardo del punto 6 si applica a tutti i crediti fiscali per l'anno civile 2012. Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.
8. Interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di Fr. 20.00 non sono conteggiati.
9. Questo decreto è stato approvato nella seduta municipale del 9 gennaio 2012 con risoluzione no. 10402, ed entra in vigore dal 1° gennaio 2012.

Per il Municipio di Lumino:

Il Sindaco:  Il Segretario:

Dr. Curzio De Gottardi  Stefano Ghidossi 

Periodo anno civile	Interesse di ritardo e remunerativo sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza (in %)	Interessi remunerativo sui pagamenti anticipati dal contribuente e sulle restituzioni d'imposta (in %)
1995	5 %	3,5 %
1996	5 %	2,5 %
1997	5 %	2 %
1998	5 %	2 %
1999	4 %	1,5 %
2000	4 %	1,5 %
2001	4,5 %	2 %
2002	4 %	1,5 %
2003	3 %	3 %
2004	3 %	3 %
2005	3 %	3 %
2006	3 %	2 %
2007	3 %	2 %
2008	3 %	2 %
2009	3 %	1,5 %
2010	3 %	1 %
2011	2.5 %	1 %
2012	2.5 %	1 %